




Comune di
Borgo S. Dalmazzo



Provincia di
Cuneo



Regione
Piemonte



PIANO DEL COLORE E DI RIQUALIFICAZIONE DELLE FACCIATE DEL CENTRO STORICO

GRUPPO DI LAVORO
PROGETTISTI INCARICATI

ARCH. ALESSANDRO GARNERO
Via P. Prato 5 - Mondovì - CN



ARCH. SILVIA OBERTO
Via A. Meucci 17 - Cuneo

IN COLLABORAZIONE CON

ARCH. MARIA STELLA C. ODELLO



RESPONSABILE PROCEDIMENTO

ARCH. GIORGIA MARTINENGO

REGOLAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI DEHORS
ALLESTIMENTI E INSTALLAZIONI

ELABORATO
1

settembre
2023

Dehors

PIANO DEL COLORE DI BORGO SAN DALMAZZO

INDICE

<u>Art 1</u>	<u>Oggetto del Regolamento</u>	<u>pag.3</u>
<u>Art 2</u>	<u>Definizioni e tipologie</u>	<u>pag.3</u>
<u>Art 3</u>	<u>Criteri generali di collocazione</u>	<u>pag.5</u>
<u>Art 4</u>	<u>Caratteristiche tipologiche e materiali</u>	<u>pag.6</u>
<u>Art 5</u>	<u>Procedure autorizzative</u>	<u>pag.6</u>
<u>Art 6</u>	<u>Relazione con il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, la legge urbanistica regionale e i vincoli di P.R.G.C.</u>	<u>pag.10</u>
<u>Art 7</u>	<u>Richiamo di altre norme regolamentari comunali</u>	<u>pag.12</u>
<u>Art 8</u>	<u>Validità della Comunicazione e durata del Provvedimento Unico Autorizzativo</u>	<u>pag.12</u>
<u>Art 9</u>	<u>Sospensione, decadenza, revoca della concessione suolo per allestimento e/ o installazione dehors</u>	<u>pag.13</u>
<u>Art 10</u>	<u>Igiene, pulizia e manutenzione dehors</u>	<u>pag.14</u>
<u>Art 11</u>	<u>Assetto dei dehors durante la chiusura delle attività</u>	<u>pag.14</u>
<u>Art 12</u>	<u>Criteri per il rilascio di autorizzazioni all'occupazione suolo pubblico per allestimento e/o installazione dehors</u>	<u>pag.14</u>
<u>Art 13</u>	<u>Condizioni per la realizzabilità dei dehors in relazione alle caratteristiche dell'attività economica richiedente</u>	<u>pag.14</u>
<u>Art 14</u>	<u>Regime transitorio di adeguamento</u>	<u>pag.15</u>
<u>Art 15</u>	<u>Obbligo all'esposizione dei titoli abilitativi</u>	<u>pag.16</u>
<u>Art 16</u>	<u>Controlli e vigilanza</u>	<u>pag. 17</u>
<u>Art 17</u>	<u>Sanzioni</u>	<u>pag. 17</u>
<u>Art 18</u>	<u>Disposizioni transitorie e finali</u>	<u>pag. 17</u>
<u>Art 19</u>	<u>Contenuti Progetto Dehors</u>	<u>pag. 17</u>

REGOLAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI DEHORS ALLESTIMENTI E INSTALLAZIONI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, nel rispetto dei principi generali dell'interesse pubblico e di riqualificazione dell'ambiente cittadino, disciplina l'occupazione del suolo pubblico e privato, per la realizzazione di dehors funzionali alle attività commerciali di pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, imprese artigiane e qualsivoglia attività commerciale dotabile di dehors, considerandone anche gli aspetti tipologici e formali.

2. Completano il presente Regolamento (Elaborato 01) l'Allegato A "Planimetria del territorio comunale con individuazione zone omogenee" che indicano le tipologie degli elementi, dei materiali e delle attrezzature costituenti gli stessi dehors, suddivise per zone omogenee di intervento (Elaborato 02); l'Allegato B "Schede Tecniche e Tipologiche per la realizzazione dei dehors" (Elaborato 03) e l'Allegato C "Progetto guida interventi" (Elaborato 04).

Art. 2 - Definizioni e tipologie

1. Per dehors si intende l'insieme degli elementi e dei manufatti mobili, smontabili o comunque facilmente rimovibili, posti su area pubblica (o gravata da servitù di uso pubblico) o privata, che delimita ed arreda, in modo organico e funzionale, lo spazio esterno connesso alle attività commerciali, artigianali o produttive, atti ad ospitare gli utenti dell'attività.

2. I dehors sono classificati secondo le seguenti tipologie:

Dehors – Allestimento esterno “prive di strutture stabilmente ancorate al suolo”

Tipologia 1. Tavoli e sedie con ombrelloni

Tipologia 2. Tavoli e sedie con tende a braccio

Tipologia 3. Tavoli e sedie con ombrelloni ed elementi di delimitazione

Tipologia 4. Tavoli e sedie con tende a braccio ed elementi di delimitazione

La tenda a braccio che funge da elemento orizzontale di copertura dell'allestimento deve avere forma e dimensioni semplici con un unico piano di pendenza, escluse le tipologie a cappottina o altre forme. La dimensione deve essere coerente con la facciata dell'edificio su cui viene fissata. L'area coperta dalla tenda a braccio deve realizzarsi in corrispondenza dell'esercizio. Lo sporto della tenda non può superare le dimensioni di occupazione. La tenda non deve essere d'ostacolo ai flussi automobilistici e pedonali. Sono possibili eventuali scritte pubblicitarie nella mantovana limitate al nome dell'attività dell'esercizio e con caratteristiche stabilite dal Regolamento comunale sulla disciplina dell'installazione di mezzi pubblicitari e tende.

Dehors – Installazione di manufatto edilizio temporaneo

Tipologia 5. Strutture chiuse in aderenza alla facciata: manufatto in aderenza al fabbricato costituito da strutture chiuse, con pareti e copertura apribili, appoggiate a terra con o senza elementi di fissaggio, prefabbricato o posato in opera su progetto architettonico e prive di parti in muratura o strutture stabilmente ancorate al suolo; sono consentiti elementi di fissaggio al suolo non definitivi e facilmente amovibili (senza opere di fondazione o opere murarie e senza alterazione definitiva dello stato dei luoghi) al fine di garantire stabilità strutturale dell'installazione stessa.

Tipologia 6. Strutture chiuse su 4 lati: manufatto indipendente, libero su 4 lati costituito da strutture chiuse con pareti e copertura apribili, appoggiate a terra con o senza elementi di fissaggio, prefabbricato o posato in opera su progetto architettonico e prive di parti in muratura o strutture stabilmente ancorate al suolo; sono consentiti elementi di fissaggio al suolo non definitivi e facilmente amovibili (senza opere di fondazione o opere murarie e senza alterazione definitiva dello stato dei luoghi) al fine di garantire stabilità strutturale dell'installazione stessa.

Le tipologie 5 e 6 sono realizzate con struttura leggera, con pareti e copertura rigida apribile; sono esclusi per queste le coperture e i teli a delimitazione dello spazio dehors in tessuto o in materiale plastificato.

Il manufatto edilizio temporaneo può essere un prodotto prefabbricato da installare sulla base di una scheda tecnica fornita dal produttore oppure può essere posato in opera su progetto di un professionista abilitato.

Il manufatto edilizio temporaneo deve avere dimensioni modulare e contenute e la sua installazione non deve creare intralcio alla circolazione veicolare e pedonale.

L'altezza delle strutture dei manufatti edilizi temporanei, fatto salvo il rispetto delle esigenze d'inserimento, non deve in alcun modo recare pregiudizio alla fruibilità e al decoro delle facciate degli edifici e del contesto ambientale in cui gli stessi si collocano.

L'altezza max consentita per le strutture dei manufatti edilizi temporanei di norma è 2,90 m. e l'altezza utile interna non può essere inferiore ai 2,70 m. fatte salve deroghe motivate da necessità di inserimento o in applicazione di specifiche norme valutate dal Servizio edilizia e urbanistica competente e/o della Commissione Edilizia.

Tipologia 7. Strutture ultra - leggere prefabbricate tipo "STAND": strutture modulari in profilati metallici (es. alluminio) con pareti e copertura in materiale plastificato o tessuto, per manifestazioni temporanee.

La tipologia 7 è vietata di norma in tutte le zone omogenee del territorio comunale, fatta salva la loro installazione in occasione di manifestazioni a carattere provvisorio quali fiere, mercati, feste patronali o eventi temporanei e/o stagionali; in via provvisoria può essere allestita oltre agli allestimenti di Tipologia 1, 2, 3, 4 già autorizzati in capo alla stessa attività economica per la somministrazione durante l'evento.

Le coperture e i teli a delimitazione dello spazio dehors in tessuto o in materiale plastificato sono unicamente consentite per la Tipologia 7.

3. Tutte le tipologie possono impiegare pedane secondo i criteri impartiti nelle schede tecniche e tipologiche di cui all'Allegato B del presente Regolamento.

4. Sono elementi di delimitazione le fioriere e i pannelli divisorii vetrati e/o in materiale trasparente dotato di caratteristiche di ottima qualità tecnica ed estetica.

5. L'uso di attrezzature e di oggetti diversi da quelli sopra elencati può essere consentito solo negli ambiti significativi di valorizzazione (ASV) di cui al successivo articolo 3 comma 4, previa approvazione di un progetto valutato favorevolmente dall'Amministrazione Comunale, acquisiti i pareri dei servizi comunali competenti e di eventuali Commissioni comunali, in base a criteri di qualità dello spazio pubblico o visibile da spazio pubblico e di corretto inserimento nel contesto urbano o paesaggistico. Le deroghe possono riguardare l'utilizzazione di materiali, forme e colori degli elementi componenti i dehors, le dimensioni delle attrezzature e il loro posizionamento.

6. Nell'eventualità che per una stessa attività economica vi sia la necessità di realizzare per la somministrazione più allestimenti che prevedono l'impiego misto di diverse tipologie (qui comprese solo le Tipologie 1, 2, 3, 4) la composizione deve essere assoggettata ad un'unica richiesta e valutata nel suo insieme nell'ambito del procedimento autorizzativo.

Art. 3 - Criteri generali di collocazione

1. Su tutto il territorio comunale si individuano **le seguenti zone omogenee** di intervento in coerenza con le zone di insediamento commerciale individuate sul Piano Regolatore Generale Comunale ed in riferimento ai Criteri Commerciali:

- Addensamento Storico A1,
- Addensamento Urbano A3 e
- Addensamento Extraurbano A5
- Localizzazioni commerciali (L1)

A1 – Dehors. Aree significanti di centro storico individuate come Addensamento storico rilevante A1 che comprendono:

- Complessi di Interesse storico ambientale R1
- SP – Area ex Bertello

A3 – Dehors. Aree della città individuate come Addensamento commerciale urbano forte A3 e le aree collocate in sua prossimità e lungo le principali direttrici viarie che comprendono in sintesi:

- Corso Barale / Inizio Via Cuneo
- Via Papa Giovanni XXIII, Via Don Luigi Orione, Via Don Sturzo e Via Po
- Largo Argentera
- Via Lovera e Corso Mazzini
- Corso Nizza e Via Valdieri
- Via Vittorio Veneto
- Strada Beguda

A5 – Dehors. Aree extraurbane che comprendono tutte le zone non precedentemente elencate e quelle individuate come Addensamento commerciale extraurbano A5 e le aree collocate in sua prossimità. In sintesi:

- Via Cuneo
- Via XI Settembre
- Via Don Giovanni Minzoni
- Via Mazzini (in parte)

2. Per le Localizzazioni commerciali urbane L1 e le eventuali extraurbane L2 si fa riferimento alla zona omogenea in cui sono individuate.

3. Oltre alle zone omogenee coerenti con la programmazione commerciale di cui sopra, si riconoscono, all'interno delle singole zone omogenee (A1 – A3 – A5) e su tutto il territorio comunale sono individuate dal presente Regolamento alcuni "Ambiti Speciali di Tutela Storico ambientale e di paesaggio" (A.ST) in coerenza con la strumentazione urbanistica vigente, quali:

A.ST – Dehors. Aree speciali e/o di tutela storico ambientale e di paesaggio che comprendono:

- SP Regione Monserrato
- AS1 AS2 – "Agricola Speciale – Area contigua Gesso Stura"
- AS3 Area Fonte Camorei
- AS5 Area Via dei Boschi
- SP Itinerari località Monte Croce e Monserrato Punti tappa
- MAS4 Area ex Fornace Musso

4. All'interno delle singole zone omogenee (A1 – A3 – A5) e su tutto il territorio comunale si riconoscono mediante il presente Regolamento alcuni "Ambiti significativi di valorizzazione e di riqualificazione urbana" (A.ST) che possono essere oggetto di progetti specifici, escluse le strade aperte alla viabilità veicolare:

A.SV – Dehors. Ambiti significativi di valorizzazione e di riqualificazione urbana oggetto di progetti specifici:

- Piazze e ambiti significativi del Centro Storico
- Largo Argentera
- Piazza della Meridiana
- Aree agricole
- Nuclei frazionali, borgate e tetti

5. I titolari di un esercizio commerciale o di attività artigianale o produttiva che somministra alimenti e bevande che intendano occupare suolo pubblico o privato, possono realizzare strutture accessorie in base ai parametri specificati all'interno delle schede allegate, a condizione che tali impianti non rechino intralcio al pubblico transito (sia veicolare che pedonale) e non compromettano l'identificazione di manufatti architettonici di pregio, garantendo una corretta lettura dei loro rapporti con il contesto d'ambito.

6. I dehors di nuova installazione o in sostituzione di una tipologia già esistente o in parziale modifica a quella esistente dovranno attenersi al presente Regolamento e suoi Allegato (A-B-C-) che nell'insieme costituiscono il riferimento per la conformità dell'allestimento o l'installazione del dehors ai fini della corretta presentazione dell'istanza, oltre alla eventuale regolarità tributaria (se il tributo è previsto).

Art. 4 – Caratteristiche tipologiche e materiali

1. L'Allegato "B" al presente Regolamento contiene specifiche Schede Tecniche con prescrizioni tipologiche di materiali, colori e attrezzature per l'installazione di nuovi dehors e per l'ampliamento e/o riqualificazione di quelli già esistenti.
2. Sugli elementi che realizzano nel loro insieme i dehors è vietata qualsiasi forma di pubblicità, fatta eccezione per l'insegna o il logo del relativo esercizio pubblico nel rispetto delle vigenti disposizioni regolamentari in materia di mezzi pubblicitari.
3. I dehors dovranno essere comunque improntati alla massima semplicità al fine di minimizzarne l'impatto sull'ambiente ad essi circostante e gli elementi che li costituiscono dovranno essere omogenei tra loro, evitando l'impiego di materiali diversi per forma e colore.

Art. 5 – Procedure autorizzative

1. Il presente Regolamento disciplina allestimenti e installazioni a carattere esclusivamente temporanei, in tutti gli altri casi si richiama l'applicazione del T.U. per l'edilizia.
2. L'allestimento del dehors è realizzato secondo le tipologie di cui all'art. 2; l'insieme di attrezzature che compongono il dehors deve essere espressamente descritto e indicato nella domanda di occupazione e non è consentita l'installazione di altre attrezzature o di qualsiasi altro oggetto di arredo in aree adiacenti a quelle oggetto di allestimento o installazione per dehors.
3. Qualora la realizzazione del dehors sia afferente ad un'attività di Somministrazione alimenti e bevande, l'istanza di domanda/comunicazione deve contenere altresì la "SCIA per ampliamento della superficie di somministrazione" di cui all'art. 12 della L.R. 38/2006 della Regione Piemonte.
4. Il titolare dell'esercizio commerciale/artigianale o dell'attività produttiva che intende realizzare un nuovo dehors o procedere all'ampliamento o alla modifica della superficie dehors già autorizzata deve inoltrare allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), apposita domanda/comunicazione (in base alla tipologia) corredata dalla seguente documentazione.

5.1 – Procedura per gli allestimenti esterni dei dehors (Tipologia 1-2-3-4)

5. Le tipologie 1, 2, 3 e 4 di allestimenti sono costituite da elementi di arredo e pertanto non soggette ad autorizzazione ma a semplice Comunicazione di allestimento da presentare presso lo Sportello Unico Attività Produttive competente (S.U.A.P.) e corredata da eventuali atti di assenso circa la disponibilità del sedime se di natura privata (ovvero: Titolo di proprietà o di disponibilità dell'area di allestimento mediante assenso della proprietà privata, condominio, enti vari, ecc.) e da tutte le richieste di pareri, nullaosta e/o deroghe necessarie al fine dell'allestimento.
6. Per i dehors di Tipologia 1, 2, 3 e 4 per il primo allestimento occorre presentare allo Sportello Unico Attività Produttive competente (S.U.A.P.), mediante semplice PEC, quanto segue:
 - **modello di comunicazione a firma dell'intestatario dell'attività**, completo di assenso all'occupazione suolo privato e/o suolo pubblico ed eventuali pareri e/o nulla osta se necessari *
 - planimetria con individuazione dell'area di intervento, indicazione della superficie di "somministrazione" in progetto e schema di allestimento (disposizione n. tavoli, n. sedie, n. ombrelloni o tenda a braccio e schema di allestimento)
 - esempio fotografico degli elementi di allestimento scelti (es. depliant, brochure, pieghevoli, schede tecniche del produttore ecc.)
 - documentazione fotografica del luogo di allestimento

* Il modello di comunicazione, se necessario, deve essere corredato da: (a titolo esemplificativo)

- domanda di occupazione suolo pubblico da indirizzare al Servizio comunale competente (TRIBUTI) a mezzo S.U.A.P.
 - richiesta nulla – osta Servizio LL.PP. Settore Patrimonio – Ambiente e Viabilità
 - richiesta nulla – osta Comando di Polizia Municipale
7. Ricevuta l'istanza, il SUAP ne accerta preliminarmente la completezza formale e richiede all'interessato di provvedere ad eventuali integrazioni di natura formale e/o tecnica.
 8. Lo sportello SUAP, a documentazione completata, provvederà ad inoltrare eventuali istanze di autorizzazione, pareri, nulla osta e/o deroga ai vari Servizi comunali coinvolti, i quali entro 15 giorni dal ricevimento possono richiedere ulteriori integrazioni e successivamente esprimere il parere richiesto.
 9. Lo sportello SUAP, a seguito del ricevimento di tutti i pareri dei Servizi coinvolti, comunicherà l'efficacia della Comunicazione al fine dell'avvio degli allestimenti.
 10. In caso di pareri negativi o motivi ostativi da parte dei Servizi coinvolti si procede alla comunicazione di preavviso di diniego ai sensi dell'art. 10/bis legge 241/90 e successivamente comunicazione della conclusione negativa del procedimento.
 11. Per le tipologie 1, 2, 3, 4, "prive di strutture stabilmente ancorate al suolo" a fine allestimento è richiesto:
 - la dichiarazione di corretto montaggio dell'installatore delle attrezzature prefabbricate montate in modo conforme alla scheda tecnica del produttore
 12. In seguito alla presentazione della domanda per il primo allestimento temporaneo, nei dieci anni successivi le installazioni potranno avvenire mediante semplice comunicazione VIA PEC di inizio e fine allestimento allo sportello SUAP competente, secondo le medesime condizioni del primo allestimento, fatta salva la presentazione della dichiarazione di cui al punto 11 che precede alla fine di ogni allestimento; diversamente, in caso di variazioni tipologiche anche parziali, occorre ripresentare la Comunicazione di cui al punto 5.1 comma 3.

13. Qualora l'allestimento del dehors sia afferente ad un'attività economica di Somministrazione alimenti e bevande, la Comunicazione deve comprendere altresì l'istanza per ampliamento della superficie di somministrazione ai sensi della normativa commerciale regionale vigente al momento della presentazione dell'istanza (di cui all'art. 12 della L.R. 38/2006 della Regione Piemonte ss.mm.ii).

Art. 5.2 – Procedura autorizzativa all'installazione di manufatti edilizi temporanei (Tipologia 5-6)

14. Le tipologie 5 e 6 relativi ai manufatti edilizi temporanei sono soggette ad istanza di autorizzazione da presentare presso lo Sportello Unico Attività Produttive competente (S.U.A.P.) corredata da eventuali atti di assenso circa la disponibilità del sedime se di natura privata (ovvero: Titolo di proprietà o di disponibilità dell'area di allestimento mediante assenso della proprietà privata, condominio, enti vari, ecc.) e da tutte le richieste di pareri, nullaosta e/o deroghe necessarie al fine dell'installazione.
15. Le installazioni temporanee (stagionali o fisse) non costituiscono in nessun caso aumento di superficie utile netta (S.U.N.) di superficie utile lorda (S.U.L.) né di volume (MC); quando l'installazione è connessa ad esercizio commerciale l'area occupata dall'installazione (S.U.N.) costituisce ampliamento della superficie di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande senza che questo comporti il soddisfacimento di un maggiore standard a parcheggio.
16. Per l'installazione dei dehors di Tipologia 5 - 6 mediante manufatto edilizio a carattere temporaneo, occorre presentare allo Sportello Unico Attività Produttive competente (S.U.A.P.), mediante portale SUAP, quanto segue:
- **modello di istanza di autorizzazione a firma dell'intestatario dell'attività**, completo di assenso all'occupazione suolo privato e/o suolo pubblico ed eventuali pareri e/o nulla osta se necessari *
 - planimetrie in scala 1:500/200 con individuazione dell'area di intervento (catastale e PRGC) e con l'inserimento del manufatto in pianta
 - documentazione fotografica a colori rappresentante lo stato dei luoghi attuale e documentazione fotografica con sovrapposizione del manufatto edilizio oggetto di richiesta;
 - indicazione della tipologia del manufatto fra quelle proposte (tipologia 5 o 6) con specifica se trattasi di **manufatto prefabbricato*** o manufatto posato in opera sulla base di un **progetto architettonico****
 - * se il manufatto è prefabbricato produrre esempio fotografico della tipologia scelta (es. depliant, brochure, pieghevoli, schede tecniche del produttore ecc.), scheda tecnica e indicazione del colore scelto
 - ** se trattasi di manufatto "non prefabbricato" o "prefabbricato modificato" presentare progetto architettonico a firma di tecnico abilitato e denuncia strutturale "semplificata" se richiesta dalla norma vigente al momento dell'installazione, verificata dal servizio comunale competente
 - progetto in conformità all'allegato C, in scala 1:100 con rilievo quotato della porzione dell'area interessata, completo di breve relazione illustrativa descrittiva dell'allestimento interno
 - misure del massimo ingombro del manufatto da installarsi (lato x lato) e relative distanze da altri fabbricati e/o altri elementi interferenti (viabilità sia pubblica che privata, aree a parcheggio, prefabbricati, arredo urbano, segnaletica, ecc.)
 - schema di allestimento interno con disposizione n. tavoli, n. sedie ed eventuali elementi riscaldanti e/o corpi illuminanti

- il modello di istanza di autorizzazione, se necessario, deve essere corredato da (a titolo esemplificativo)
 - assenso del proprietario (in caso di condominio dell'Amministratore pro-tempore) dell'edificio o del sedime dell'area d'intervento
 - domanda di occupazione suolo pubblico da indirizzare al Servizio comunale competente (Ufficio Tributi) a mezzo S.U.A.P.
 - richiesta nulla – osta Servizio LL.PP. Settore Patrimonio – Ambiente e Viabilità
 - richiesta nulla – osta Comando di Polizia Municipale
 - eventuale parere del Servizio Edilizia e Urbanistica
 - eventuali istanze se in aree di tutela o vincolate
- 17. Se l'installazione è prevista in zona sottoposta a vincolo la relativa autorizzazione – se prevista dalla norma di tutela vigente e non derogabile - può essere acquisita prima della presentazione dell'istanza di installazione del manufatto edilizio; in alternativa la domanda può essere contestuale all'istanza di autorizzazione all'installazione che in tal caso verrà gestito quale endo-procedimento dell'autorizzazione stessa direttamente dallo sportello SUAP.
- 18. Ricevuta l'istanza, lo sportello SUAP accertata la completezza formale dà comunicazione di avvio del procedimento, provvede ad attivare eventuali endo-procedimenti per ottenere le autorizzazioni necessarie secondo i termini disposti dalla norma specifica di tutela e contestualmente richiede eventuali assensi, nulla osta e/o deroghe ai vari Servizi comunali coinvolti, i quali entro 15 giorni dal ricevimento possono richiedere ulteriori integrazioni e/o chiarimenti e successivamente esprimere il parere richiesto.
- 19. Lo sportello SUAP, a seguito del ricevimento di tutti i pareri dei Servizi coinvolti ed Enti esterni provvederà a rilasciare l'autorizzazione per l'installazione temporanea del manufatto edilizio ad uso dehors coperto mediante rilascio di Provvedimento Autorizzativo Unico.
- 20. In caso di pareri negativi o motivi ostativi da parte dei Servizi coinvolti si procede alla comunicazione di preavviso di diniego ai sensi dell'art. 10/bis legge 241/90 e successivamente alla comunicazione per la conclusione negativa del procedimento.
- 21. Per le tipologie 5 e 6 che prevedono l'installazione di manufatti edilizi a carattere temporaneo, a fine installazione è richiesto:
 - la dichiarazione di corretto montaggio dell'installatore se trattasi di **manufatto prefabbricato* montato in modo conforme alla scheda tecnica del produttore**
 - **collaudo statico del manufatto** secondo normativa vigente al momento dell'installazione se trattasi di manufatto posato in opera sulla base di un **progetto architettonico** a firma di Professionista o di "prefabbricato modificato".
- 22. L'installazione di manufatti edilizi temporanei ad uso dehors, su aree private o pubbliche o assoggettate ad uso pubblico non necessita di alcuna verifica dei parametri urbanistico-edilizi del P.R.G. e ai sensi dell'art. 37, comma 4 delle Norme di Attuazione potranno essere realizzate all'interno delle fasce di rispetto stradale previo assenso dell'Ente proprietario della infrastruttura. Si richiamano comunque il rispetto dei distacchi dai confini di proprietà (5 mt. con possibilità di deroga previo accordo tra le parti).
- 23. Tali tipologie di manufatti edilizi a carattere temporaneo non generano un fabbisogno di standard ai sensi dell'art. 6 comma 5 dei "criteri per l'insediamento delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande" e non è pertanto soggetta a monetizzazioni di servizi pubblici, ma esclusivamente alla tassa di occupazione di suolo pubblico.
- 24. Qualora l'installazione del dehors sia afferente ad un'attività economica di Somministrazione alimenti e bevande, il procedimento per il rilascio del Provvedimento Unico Autorizzativo deve comprendere altresì l'istanza per ampliamento della superficie di

somministrazione ai sensi della normativa commerciale regionale vigente al momento della presentazione dell'istanza (di cui all'art. 12 della L.R. 38/2006 della Regione Piemonte ss.mm.ii).

5.3 – Procedura per gli allestimenti esterni di Tipologia 7

25. L'allestimento e/o l'installazione della Tipologia 7 costituite strutture ultra - leggere prefabbricate "STAND", consentite solo ed esclusivamente per manifestazione temporanee quali fiere, mercati, feste patronali o eventi temporanei e/o stagionali, è soggetta a semplice Comunicazione VIA PEC di inizio e fine allestimento allo sportello SUAP competente; l'efficacia della suddetta Comunicazione deve avere la durata coincidente con il solo periodo di svolgimento della manifestazione o dell'evento, e comunque non superiore a 120 giorni nell'anno solare.
26. Per le tipologie 7 a fine allestimento è richiesto:
 - la dichiarazione di corretto montaggio dell'installatore delle attrezzature prefabbricate montate in modo conforme alla scheda tecnica del produttore

5.4 – Procedura per gli allestimenti in manufatti edilizi realizzati in ampliamento all'edificio principale e/o in nuova costruzione

1. L'allestimento di dehors può avvenire anche sotto la copertura di strutture aperte o chiuse – preesistenti o di nuova costruzione - che costituiscono manufatti edilizi definitivi realizzati, esclusivamente su area privata e in piena disponibilità al titolare dell'attività economica richiedente e/o della proprietà stessa, in ampliamento all'edificio principale e/o come nuova costruzione isolata nel rispetto dei parametri urbanistici delle tabelle di zona del P.R.G.C. del Regolamento Edilizio Comunale e in applicazione del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 con la conseguente applicazione delle normative specifiche di settore. In tali casi non si applicano le semplificazioni previste ai commi nn. 22 e 23 dell'art. 5.2.
2. Qualora l'allestimento del dehors sia afferente ad un'attività economica di Somministrazione alimenti e bevande, il procedimento di cui al comma precedente deve comprendere altresì l'istanza per ampliamento della superficie di somministrazione ai sensi della normativa commerciale regionale vigente al momento della presentazione dell'istanza (di cui all'art. 12 della L.R. 38/2006 della Regione Piemonte ss.mm.ii).

Art. 6 -Relazione con il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, la legge urbanistica regionale e i vincoli di P.R.G.C.

1. I dehors possono interessare beni culturali o beni paesaggistici oggetto delle norme di tutela del Codice dei beni culturali e del paesaggio approvato con D. Lgs.22.01.2004 n. 42; in tale caso le procedure per l'approvazione dei relativi progetti sono disciplinate dalle disposizioni previste dal predetto Codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 s.m.i. fatte salve le semplificazioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata (G.U. 22 marzo 2017, n. 68).
2. L'allestimento di strutture ultra - leggere prefabbricate "STAND" di Tipologia 7 in aree vincolate dal Codice **è escluso dall'autorizzazione paesaggistica** in applicazione dell'allegato A di cui all'art. 2, comma 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, in particolare del punto A.16, che prevede "(A.16). *occupazione temporanea di suolo privato, pubblico o di uso pubblico mediante installazione di strutture o di manufatti semplicemente ancorati al suolo senza opere murarie o di fondazione, per manifestazioni, spettacoli, eventi o per esposizioni e vendita di merci, per il solo periodo di svolgimento della manifestazione, comunque non superiore a 120 giorni nell'anno solare*".

3. L'allestimento di dehors per le Tipologie 1 2 3 4 in aree vincolate dal Codice **è escluso dall'autorizzazione paesaggistica** in applicazione dell'allegato A di cui all'art. 2, comma 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, in particolare del punto A.17, che prevede "(A.17). *installazioni esterne poste a corredo di attività economiche quali esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, attività commerciali, turistico-ricettive, sportive o del tempo libero, costituite da elementi facilmente amovibili quali tende, pedane, paratie laterali frangivento, manufatti ornamentali, elementi ombreggianti o altre strutture leggere di copertura, e prive di parti in muratura o strutture stabilmente ancorate al suolo*;
4. L'installazione di manufatti dei dehors per le Tipologie 5 e 6 **è esclusa dall'autorizzazione paesaggistica** in applicazione dell'allegato A di cui all'art. 2, comma 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, in particolare del punto A.17, che prevede "(A.17). *installazioni esterne poste a corredo di attività economiche quali esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, attività commerciali, turistico-ricettive, sportive o del tempo libero, costituite da elementi facilmente amovibili quali tende, pedane, paratie laterali frangivento, manufatti ornamentali, elementi ombreggianti o altre strutture leggere di copertura, e prive di parti in muratura o strutture stabilmente ancorate al suolo*". Per le tipologie 5 e 6 sono consentiti elementi di fissaggio al suolo non definitivi e facilmente amovibili (senza opere di fondazione o opere murarie e senza alterazione definitiva dello stato dei luoghi) al fine di garantire stabilità strutturale dell'installazione stessa.
5. Per quanto riguarda i beni culturali sul territorio comunale individuati dal Codice, dalla Legge Urbanistica Regionale n. 56/ 77 e dalle Norme Tecniche di Attuazione all'art. 33 l'allestimento, l'installazione e la modifica di dehors di qualsiasi tipologia sono assoggettati all'applicazione della norma specifica che disciplina la tutela del bene, pertanto a seconda del vincolo è necessario acquisire la preventiva autorizzazione per interventi su beni culturali ai sensi dell'art. 21 del Codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 s.m.i. o del parere vincolante della Commissione Locale del Paesaggio di cui all'articolo 7 della legge regionale 1° dicembre 2008, n. 32 ai sensi dell'art. 49 comma 7 della L.U.R. fatta eccezione per le sole Tipologie 1 e 3 che prevedono gli allestimenti mediante tavoli sedie ombrelloni senza ancoraggi al suolo e/o elementi di fissaggio sulle facciate degli edifici.
6. Solo per l'allestimento e l'installazione e la modifica di dehors in centro storico il parere vincolante della Commissione Locale del Paesaggio ai sensi dell'art. 49 comma 7 della L.U.R. non è necessario quando l'intervento risulta pienamente conforme al presente Regolamento e suoi allegati in particolare all'Allegato B "Schede Tecniche e Tipologiche per la realizzazione dei dehors" (Elaborato 03) e l'Allegato C "Progetto guida interventi" (Elaborato 04), poiché preventivamente approvati dagli stessi.
Per quanto riguarda i beni paesaggistici, l'allestimento e l'installazione e la modifica di dehors, qualora necessari di autorizzazione paesaggistica per specifiche caratteristiche costruttive in deroga alle tipologie previste dal presente Regolamento sono autorizzate ai sensi dell'art. 146 del Codice. In tali casi è prevista l'applicazione dell'allegato A di cui all'art. 2, comma 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, in particolare del punto A.28, che prevede "(A.28). *Smontaggio e rimontaggio periodico di strutture stagionali munite di autorizzazione paesaggistica*".

Art. 7- Richiamo di altre norme regolamentari comunali

1. Al fine di assicurare il coordinamento tra le diverse disposizioni regolamentari comunali vigenti vengono di seguito richiamate le principali relazioni tra le norme del presente Regolamento e quelle degli altri Regolamenti comunali che disciplinano materie, attività o funzioni che hanno connessioni dirette o indirette con l'installazione di dehors:

- **Regolamento Canone occupazione spazi ed aree pubbliche approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 30/09/1998**
- **Regolamento Edilizio:** in questo Regolamento l'allestimento la installazione di Dehors e simili è disciplinata agli artt. 87 Chioschi/Dehors su suolo pubblico e 88 Decoro degli spazi pubblici
- **Regolamento comunale sulla disciplina dell'installazione di mezzi pubblicitari e tende:** in relazione a questo Regolamento si ha particolare riguardo alla disciplina sull'installazione delle tende a sbraccio che coprono dehors
- **Regolamento di Polizia Urbana:** questo Regolamento disciplina l'uso e il mantenimento dello spazio pubblico, la tutela della quiete pubblica e la sicurezza urbana, temi inerenti alla conduzione dei dehors.

Art. 8 - Validità della Comunicazione e durata del Provvedimento Unico Autorizzativo

1. Il termine di validità del titolo autorizzativo per la realizzazione di dehors collegate ad attività economiche, siano esse commerciali, artigianali o produttive su suolo pubblico o asservito ad uso pubblico o privato è stabilita in base alla tipologia di occupazione, come definite all'art. 2 c. 2 dal presente Regolamento e più precisamente:

- l'allestimento esterno di dehors "privi di strutture stabilmente ancorate al suolo" di **Tipologia 1, 2, 3, 4** sono soggetti a semplice Comunicazione secondo le procedure di cui all'art. 5 del presente Regolamento – punto 5.1 ; in seguito alla Comunicazione per il primo allestimento temporaneo (Tipologia 1-2-3-4), **nei 10 anni successivi** gli allestimenti potranno avvenire mediante semplice comunicazione VIA PEC di inizio e fine allestimento allo Sportello SUAP, secondo le medesime condizioni del primo allestimento; diversamente, in caso di variazioni anche parziali, occorre ripresentare la Comunicazione secondo le procedure di cui all'art. 5 del presente Regolamento – punto 5.1

- l'installazione di manufatti edilizi temporanei ad uso dehors di **Tipologia 5, 6** (senza opere di fondazione o opere murarie e senza alterazione definitiva dello stato dei luoghi) è soggetta ad Autorizzazione secondo le procedure di cui all'art. 5 del presente Regolamento – punto 5.2; l'Autorizzazione rilasciata dal S.U.A.P. mediante Provvedimento Unico Autorizzativo ha **validità di 5 anni, rinnovabile di altri 5 anni mediante semplice comunicazione VIA PEC di inizio e fine allestimento** allo Sportello SUAP, alle medesime condizioni del primo allestimento e fatte salve eventuali rinnovi di autorizzazioni propedeutiche alla quale era stata subordinata la prima Autorizzazione all'installazione (ad esempio la necessità di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 6 c. 6) diversamente, in caso di variazioni anche parziali, occorre ripresentare istanza di autorizzazione secondo le procedure di cui all'art. 5 del presente Regolamento – p.to 5.2

- l'allestimento di strutture ultra - leggere prefabbricate tipo "STAND" di **Tipologia 7**, che di norma è vietata in tutte le zone omogenee del territorio comunale, fatta salva la loro installazione in occasione di manifestazioni a carattere provvisorio quali fiere, mercati, feste patronali o eventi temporanei e/o stagionali è soggetta a semplice Comunicazione VIA PEC di inizio e fine allestimento allo Sportello SUAP o al Servizio comunale competente; l'efficacia della suddetta Comunicazione deve avere la durata coincidente con il solo periodo di svolgimento della manifestazione e comunque non superiore a 120 giorni nell'anno solare, in conformità a quanto stabilito all'art. 6 comma 2 del presente Regolamento, escludendo così la necessità di richiedere autorizzazione paesaggistica.

2. L'efficacia della durata della Comunicazione e/o del Provvedimento Unico Autorizzativo è continuativa per un periodo complessivo non superiore a 10 anni a far data dal giorno del loro rilascio o perfezionamento.

3. L'efficacia della Comunicazione e/o del Provvedimento Unico Autorizzativo possono essere revocate o sospese per motivate ragioni di pubblico interesse e /o ordine pubblico, senza che sia dovuta alcuna forma d'indennizzo.

Art. 9 -Sospensione, decadenza, revoca della concessione suolo per allestimento e/ o installazione dehors

1. La concessione di suolo pubblico o privato gravato da uso pubblico con dehors viene sospesa nei seguenti casi:
 - a) qualora debbano effettuarsi lavori per esecuzione di opere di pubblico interesse, manutenzione delle proprietà comunali, interventi di Enti erogatori di servizi non realizzabili con soluzioni alternative, lavori sull'edificio/condominio ove ha sede il pubblico esercizio o di edifici/condomini nelle immediate vicinanze, interventi di manutenzione straordinaria sulle piante del verde pubblico nelle immediate vicinanze del dehors;
 - b) mancata apertura dell'esercizio e conseguente inutilizzo dell'area adibita a dehors per un periodo superiore a sessanta (60) giorni consecutivi, escluso il periodo di chiusura dell'esercizio per ferie;
 - c) qualsiasi motivo di pubblico interesse, tra cui il contrasto/l'incompatibilità con l'autorizzazione di manifestazioni su area pubblica;
 - d) reiterata omissione od insufficiente pagamento del canone ai sensi del Regolamento di occupazione di suolo pubblico;
 - e) mancato rispetto delle indicazioni di cui ai successivi art. 10 (mantenimento di condizioni di igiene) e 11 (assetto delle aree occupate negli orari di chiusura degli esercizi).Qualora in sede di controllo o di istruttoria ai fini di rinnovo emergano situazioni debitorie pregresse, è possibile procedere al rinnovo dell'autorizzazione soltanto previa regolarizzazione delle suddette situazioni comprensive delle sanzioni e/o interessi previsti dal Regolamento Canone Unico.
2. La concessione di suolo pubblico o privato gravato da uso pubblico decade, a seguito di provvedimento espresso:
 - a) quando il concessionario non ottempera alle prescrizioni della concessione rilasciata;
 - b) in caso di accertata difformità della struttura in essere rispetto a quella dichiarata e concessa;
 - c) quando la mancanza di manutenzione delle strutture o dell'area oggetto di concessione contrasti col decoro o costituisca minaccia o pericolo per l'incolumità di persone e cose;
 - d) quando le attività svolte nel dehors siano causa di manifesto disturbo alla quiete pubblica, verificato secondo la normativa di riferimento, o compromettano la sicurezza urbana;
 - e) in caso di cessazione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande per rinuncia da parte del titolare oppure in caso di provvedimento di decadenza/revoca dell'autorizzazione amministrativa da parte del Settore comunale competente;
3. La concessione può inoltre essere oggetto di revoca per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto posta a presupposto della concessione medesima o nel caso di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.
4. I provvedimenti di decadenza e revoca, salvi casi di particolare urgenza, sono preceduti da comunicazione di avvio di procedimento, nel rispetto della vigente normativa, che deve prevedere l'assegnazione di un termine per l'esecuzione della rimozione dell'occupazione e la conseguente rimessa in pristino stato dei luoghi.
5. In caso di mancata ottemperanza a tale obbligo di rimozione, l'Amministrazione Comunale provvede direttamente con costi e spese a carico del concessionario.

Art. 10 - Igiene, pulizia e manutenzione dehors

1. I dehors devono essere mantenuti in condizioni di decoro e igiene adeguate al servizio che svolgono: tutti gli elementi che lo compongono devono essere mantenuti e puliti, la superficie occupata, in particolare se coperta da pedane, deve essere sottoposta a trattamenti di sanificazione almeno una volta all'anno. In sede di vigilanza, l'autorità competente può ordinare interventi urgenti di manutenzione, pulizia e sanificazione.

Art. 11 - Assetto dei dehors durante la chiusura delle attività

1. Gli arredi e le strutture che compongono i dehors non possono costituire elemento di intralcio alla circolazione delle persone e di degrado nelle ore di chiusura dei locali. Tavolini, sedute, ombrelloni, e elementi accessori mobili devono essere riordinati in modo stabile al termine di ogni giornata in modo da evitare situazioni di pericolo per la sicurezza pubblica e/o danni a persone, animali o cose. Le tende devono essere chiuse al termine di ogni giornata. Le stesse disposizioni valgono per il periodo di chiusura per ferie, riposi settimanali o altre chiusure brevi.

Art. 12 - Criteri per il rilascio di autorizzazioni all'occupazione suolo pubblico per allestimento e/o installazione dehors

1. L'Amministrazione decide sul rilascio della concessione a seguito di un bilanciamento tra i diversi interessi in ragione dell'uso del suolo pubblico.
2. Dei dehors realizzati su tutto il territorio comunale nel rispetto del presente Regolamento e suoi Allegati ne può essere ordinata la rimozione in occasione di determinati eventi di rilievo cittadino, con ordine impartito dall'Amministrazione e con costi e oneri a carico del titolare della concessione. In caso di necessità di ordine pubblico o di sicurezza e incolumità pubblica, la rimozione può essere richiesta entro le successive 24 ore o 48 ore in funzione dell'interesse pubblico rilevato.
3. I dehors possono essere collocati in aree dedicate alla circolazione o alla sosta dei veicoli con i limiti derivanti dal Codice della Strada o dalle norme e dagli atti di programmazione comunali in materia di traffico e pedonalità. L'occupazione di suolo pubblico che impegni aree attrezzate per la sosta, nell'intero territorio comunale, è limitata alla superficie massima di mq 38 con posizionamento inscrivibile nella segnaletica orizzontale presente e comunque impegnando fino ad un massimo di tre stalli di sosta auto.
4. L'Amministrazione Comunale valuta la compatibilità delle richieste anche in relazione alla presenza o alla programmazione della collocazione di altri oggetti di arredo o servizio urbano.
5. Ove sussistano impedimenti per ragioni di sicurezza, viabilità e operazioni sul suolo pubblico (lavori, manutenzioni, manifestazioni, sgombero neve, ecc...), espresse dai competenti Settori comunali nell'ambito del procedimento unico dello sportello SUAP, l'autorizzazione può essere rilasciata in deroga per un periodo di tempo differente o in riduzione rispetto a quello richiesto.

Art. 13 - Condizioni per la realizzabilità dei dehors in relazione alle caratteristiche dell'attività economica richiedente

1. Tutti i pubblici esercizi e/o attività economiche di tipo artigianale o produttiva possono richiedere la realizzazione di dehors nel rispetto delle presenti norme regolamentari, comprese eventuali attività insediate in chioschi disciplinati all'art. 87 del Regolamento Edilizio Comunale vigente; per quanto riguarda i chioschi, l'installazione di dehors è limitata alle tipologie 1 e 3 e sono consentiti solo per chioschi realizzati conformemente alle norme del vigente Regolamento Edilizio Comunale sopra richiamato.
2. Il titolo – Comunicazione o Provvedimento Unico Autorizzativo è collegato alla durata dell'attività economica che richiede la realizzazione del dehors; cessata l'attività, il titolo decade automaticamente e, salvo quanto previsto al comma successivo, la struttura temporanea deve essere definitivamente rimossa.
3. Nel caso di subingresso nell'autorizzazione amministrativa del pubblico esercizio, il subentrante interessato al mantenimento del dehors esistente deve richiedere allo sportello S.U.A.P. il

rilascio di nuova Autorizzazione in continuità con quella preesistente o procedere a nuova Comunicazione secondo le procedure definite all'art. 5 del presente Regolamento, con particolare richiamo alla necessità di presentare una nuova dichiarazione attestante il corretto montaggio. Solo per la tipologia 5 e 6 Il richiedente, che subentra nell'autorizzazione amministrativa del pubblico esercizio o dell'attività, in alternativa può richiedere la voltura dell'autorizzazione originaria per le restanti annualità, i cui contenuti e prescrizioni sono integralmente riportati nel nuovo Provvedimento Unico Autorizzativo. Il rilascio del nuovo titolo è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni di occupazione fino al momento della cessione originaria.

4. Nei casi di cessazione dell'attività economica e/o di pubblico esercizio, il dehors deve essere rimosso a cura del soggetto cessante l'attività. In caso di inadempienza l'Amministrazione comunale procederà alla rimozione coattiva del dehors a spese del medesimo soggetto cessante.

Art. 14 - Regime transitorio di adeguamento

1. Le Comunicazioni, le Autorizzazioni, le Segnalazioni di Inizio Attività o qualsivoglia forma abilitativa in essere, relative alla realizzazione di dehors già esistenti e/o valide nel corso dell'anno 2024 mantengono la propria efficacia in relazione alla durata del titolo concesso originariamente e in ogni caso fino alla data ultima del 30 aprile 2028, a condizione che sia documentata la regolarità del pagamento dei tributi comunali, se dovuti.
2. I titolari dei suddetti titoli abilitativi, verificata la validità e l'efficacia della concessione in essere (Comunicazione, S.C.I.A. o Autorizzazione) presentano allo Sportello S.U.A.P. comunicazione formale della volontà di mantenere i dehors oggetto delle medesime, allegando la ricevuta dell'avvenuto pagamento del canone corrispondente e la dichiarazione di corrispondenza dello stato realizzato alla tipologia di dehors concesso.
3. Le autorizzazioni in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente Regolamento perdono efficacia alla loro naturale scadenza e possono essere rinnovate, fatto salvo per dehors non conformi al presente Regolamento, per i quali NON potrà essere concesso rinnovo, pertanto il dehors dovrà essere adeguato.
4. Al fine di garantire il completo adeguamento dei dehors esistenti alle norme del presente Regolamento entro il 31.12.2028, le richieste di installazione di nuovi dehors o di modifica di quelli esistenti in regola con il pagamento del canone di occupazione, devono essere presentate allo Sportello S.U.A.P. nel rispetto delle prescrizioni di questo Regolamento entro e non oltre il 30 aprile 2028.
5. In via eccezionale e transitoria, il canone dovuto per l'occupazione di suolo pubblico per dehors relativo alle annualità 2024, 2025, 2026 è ridotto del 100% con riferimento a tutte le richieste di concessione di nuovi dehors o di modifica di quelli esistenti (in regola con il pagamento del canone) presentate entro e non oltre il 30.04.2024 all'Amministrazione Comunale nel rispetto delle prescrizioni del presente Regolamento.
6. In via eccezionale e transitoria, il canone dovuto per l'occupazione di suolo pubblico per dehors relativo alle annualità 2025 e 2026 è ridotto del 70% con riferimento a tutte le richieste di concessione di nuovi dehors o di modifica di quelli esistenti (in regola con il pagamento del canone) presentate entro e non oltre il 30.04.2025 all'Amministrazione Comunale nel rispetto delle prescrizioni del presente Regolamento.
7. Il Comune si impegna, oltre a garantire le agevolazioni di cui ai punti che precedono, fin dall'approvazione del presente Regolamento e suoi Allegati, a richiedere contributi e finanziamenti e reperire fondi da destinare agli operatori, titolari di attività economiche che presenteranno le richieste per la realizzazione di nuovi dehors o la modifica di quelli esistenti (in regola con il pagamento del canone) nel rispetto delle prescrizioni e in conformità all'Allegato C – “Progetto guida interventi” del presente Regolamento.
8. Il Comune si riserva dopo un anno di monitoraggio dell'applicazione del presente Regolamento di apportare le modifiche eventualmente suggerite dall'esperienza, confrontandosi con le parti interessate.

14.1 Regime transitorio di adeguamento per le strutture amovibili allestite nell'ambito dell'evoluzione normativa in seguito alla epidemia COVID-19.

9. Il Comune in ottemperanza delle misure previste dal del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, avente ad oggetto "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza, epidemiologica da COVID-19", in particolare in applicazione dell'art. 181 del decreto, ha adottato una serie di provvedimenti (D.G.C. n. 113 del 26 maggio 2020 e successiva D.G.C. n. 95 del 30 aprile 2021) che hanno favorito il proliferare di molti allestimenti di Tipologia 7, mediante la posa in opera delle strutture amovibili, per i quali è stato previsto la disapplicazione del limite temporale di cui all'articolo 6 comma 1, lettera e-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e della norma di tutela escludendo la necessità delle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
10. Il Comune nell'ambito dell'evoluzione normativa in seguito alla epidemia COVID-19, ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza da COVID-19, ha consentito, previa la regolare presentazione telematica della domanda semplificata dall'esercente al SUAP, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti economici di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di somministrazione; fatta unica eccezione per le strutture fisse che costituiscono attività edilizia (esclusi i casi di edilizia libera) che necessitano di idoneo titolo abilitativo con valenza strutturale di esclusiva competenza del SUE.
11. La tipologia 7 è vietata dal presente Regolamento all'art. 2 comma 4, in tutte le zone omogenee del territorio comunale, fatta salva la loro installazione in occasione di manifestazioni a carattere provvisorio quali fiere, mercati, feste patronali o eventi temporanei e/o stagionali.
12. Secondo quanto previsto dalla normativa emergenziale Covid fino al 31.12.2023 le strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di somministrazione sono "attività libera" ai sensi della legge di conversione del decreto-legge milleproroghe (Pubblicata in GU la Legge del 24.02.2023 n. 14 di conversione del decreto Milleproroghe 2023 (n. 198/2022), fermo restando le procedure di comunicazione stabilite mediante provvedimenti comunali.
13. Al fine di garantire la corretta applicazione del presente Regolamento e il completo adeguamento dei dehors esistenti alle norme entro il 31.12.2025, viene prescritto il completo smontaggio delle strutture amovibili, autorizzate in applicazione della normativa statale derogatoria emanata in seguito alla epidemia COVID-19 e in conformità ai provvedimenti comunali adottati, tenuto conto che le proroghe al "Piano straordinario per l'occupazione di suolo pubblico per spazi di ristoro all'aperto annessi a locali di pubblico esercizio di somministrazione", in parallelo con le misure nazionali citate sono cessate il 31 dicembre 2021, entro il termine perentorio del 31.12.2023. Sono fatte selve eventuali deroghe previste da normativa statale.
14. Il Comune si riserva dopo un anno di monitoraggio dell'applicazione del presente Regolamento di apportare le modifiche eventualmente suggerite dall'esperienza, confrontandosi con le parti interessate.

Art. 15 - Obbligo all'esposizione dei titoli abilitativi

1. I soggetti che in relazione alle predette procedure hanno conseguito, in forma tacita o espressa, la facoltà di installare, modificare, ampliare, riqualificare o rinnovare il proprio dehors, devono esporre, all'interno dei locali del relativo esercizio pubblico, copia dei relativi titoli abilitativi.

Art. 16 - Controlli e vigilanza

1. Le caratteristiche del dehors non devono subire modifiche rispetto a quanto previsto dal provvedimento di concessione rilasciato.
2. Le autorità competenti vigilano sul rispetto delle condizioni di igiene, sicurezza, decoro e sulle situazioni di disturbo acustico di cui al presente Regolamento.
3. In caso di accertate situazioni di irregolarità, l'Amministrazione Comunale ordina il ripristino immediato delle condizioni prescritte dalla concessione. Il mancato ripristino comporta l'attivazione dei procedimenti previsti dall'art. 9 del presente Regolamento.

Art. 17 - Sanzioni

Fatte salve le sanzioni amministrative ed accessorie di cui al Regolamento di occupazione di suolo pubblico, la violazione delle norme di cui al presente Regolamento non contemplate dalle suddette disposizioni, viene sanzionata ai sensi delle norme vigenti.

Art. 18 - Disposizioni transitorie e finali

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rimanda ai regolamenti comunali vigenti ed alle altre norme di legge applicabili in materia. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate le disposizioni contenute in altri regolamenti e/o provvedimenti comunali con esso in contrasto o incompatibili.

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione della relativa deliberazione.

Art. 19 - Contenuti Progetto Dehors

Il progetto Dehors studiato per il territorio di questo Comune è composto dai seguenti elaborati:

Elaborato 1 – Regolamento per la realizzazione dei dehors – Allestimenti e installazioni.

Elaborato 2 – Allegato A. Planimetria territorio comunale con individuazione zone omogenee

Elaborato 3 – Allegato B. Schede tecniche e tipologiche per la realizzazione dei dehors

Elaborato 4 – Allegato C. Progetto guida interventi